

PRETURA ROMA
11 GENNAIO 1989

ESTENSORE:

MACIOCE

PARTI:

GIRARDI

(Avv. Ciccotti, Nardari)

RAI

(Avv. Irti, Savini, Esposito)

Trasmissione televisiva • Diritto di cronaca • Diritto alla riservatezza • Conflitto • Criteri di equilibrio • Interesse socialmente apprezzabile nella diffusione di fatti privati • Fattispecie.

Nell'ipotesi di conflitto tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, entrambi fruanti di tutela di rango costituzionale, la necessità di instaurare una equilibrata ponderazione dei due contrapposti valori e le ragioni di salvaguardia dei medesimi trovano il punto di equilibrio — superato il quale l'informazione diventa gratuita intrusione nella sfera del privato — nella esistenza di un interesse socialmente apprezzabile, alla diffusione di fatti privati e, cioè, nell'utilità sociale dell'informazione in ordine a fatti sotto quel profilo rilevanti. (Nella fattispecie tale equilibrio è stato realizzato mutuando, dalla tecnica giornalistica dell'anonimato, le regole elementari di non riconoscibilità personale degli elementi caratterizzanti la fattispecie).

Girardi Sandra e Marco De Franceschi, sposati in Padova il 27 ottobre 1982 e genitori del piccolo Davide nato a Rimini il 3 agosto 1983, sono attualmente impegnati in procedimenti giudiziari relativi al regime di separazione coniugale, all'affidamento del figlio ed al mantenimento della loro autorità paterna e materna.

Il Tribunale di Rimini, con sentenza 18 novembre 1986, ha pronunciato la se-

parazione personale dei coniugi, con addebito alla Girardi ed affidamento del figlio Davide al padre.

Avverso tale sentenza, munita di clausola esecutiva, ha interposto appello la Girardi — con atto notificato in data 8 luglio 1987 — e l'adita Corte di Bologna, peraltro non sospendendo l'efficacia dell'impugnata sentenza, ha disposto, in accoglimento di istanza della Girardi, e con ordinanza 30 giugno 1988, nuova CTU volta ad accertare il genitore più idoneo ad essere destinatario dell'affidamento del figlio.

Frattanto, attorno alle questioni dei poteri e delle potestà sul piccolo Davide, da un canto, il Tribunale per i minorenni di Venezia (decreto 2 dicembre 1986, parzialmente confermato dalla Corte veneziana con decreto 9 aprile 1987) aveva rigettato l'istanza della Girardi diretta alla declaratoria della decadenza del De Franceschi dalla patria potestà e, dall'altro canto, lo stesso Tribunale dei minori (con decreto 7 gennaio 1988, del pari sottoposto a reclamo ex art. 739 cod. proc. civ.) aveva dichiarato Girardi Sandra decaduta dalla potestà sul figlio Davide.

La Girardi — è affatto pacifico — non aveva mai dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Rimini in punto affidamento del figlio, sentenza contro la quale, e ad impedire la quale, aveva elevato vibrare dichiarazioni (raccolte, nell'estate 1986, dalla stampa trevigiana), ed aveva, come tuttora ha, mantenuto presso di sé il piccolo, negandolo al padre ed in attesa di una pronuncia a sé favorevole da parte del giudice d'appello.

Il De Franceschi, a questo punto, ritenendo il proprio figlio « illegittimamente sequestrato » dal coniuge Girardi e ritenendo di dar massimo risalto alla propria pretesa di esigere il rispetto dei provvedimenti giudiziari già resi, ha prestato il proprio assenso ad una iniziativa televisiva della RAI - 3^a rete, volta ad inserire il « caso » del piccolo Davide in una trasmissione (inchiesta-dibattito), destinata ad andare in onda alle 20,30 del 3 gennaio 1989 ed inclusa nella serie « chiama in diretta RAI Tre » della rubrica « Posto pubblico nel verde ».

Contro la prospettiva di tale dibattito televisivo è insorta la Girardi, né convocata né interpellata e comunque dissen-

ziente in ordine alla trasmissione, chiedendo al Pretore di Roma decreto *inaudita altera parte* di sospensione e provvedimento finale ex art. 700 cod. proc. civ. di inibitoria.

La Girardi paventa in primo luogo che la pubblicità del dibattito televisivo sulla vicenda privata in questione possa recare danno alla tranquillità del piccolo Davide e nocimento alla serenità dell'accertamento peritale in corso (disposto dalla Corte d'Appello di Bologna) e lamenta, in secondo luogo, il pericolo che dalla iniziativa della RAI possa derivare al diritto alla riservatezza di essa esponente, sia come esercente la potestà sul minore sia come parte del citato giudizio.

Il Pretore, nella urgenza di provvedere sulla istanza della Girardi (presentata il 28 dicembre 1988 con riferimento alla trasmissione preannunziata, e pubblicizzata, per il 3 gennaio 1989) ha emesso decreto motivato 29 dicembre 1988 di sospensione della trasmissione stessa. La inibitoria provvisoria è stata concessa in relazione alle primarie ed indisponibili esigenze del minore alla serenità di vita, al diritto processuale della istante al sereno svolgimento dei mezzi istruttori già disposti, al diritto alla riservatezza della stessa ricorrente.

Alla udienza fissata per la verifica del decreto — in data 5 gennaio 1989 — si è costituita la RAI istando per la revoca del decreto e per la reiezione della domanda della Girardi. A criterio della resistente la Girardi, peraltro priva di legittimazione attiva siccome coniuge privo di patria potestà e/o non affidatario, non avrebbe alcun diritto alla riservatezza, propria o del figlio minore, posto che sul relativo interesse non avrebbe potuto non far premio il diritto di essa resistente alla pubblica informazione, con criteri e metodi di civiltà di equilibrio, e senza che a tal diritto facessero ostacolo inesistenti esigenze di immunità della giurisdizione civile.

È altresì intervenuto il De Franceschi, adducendo le proprie ragioni per il ricorso al mezzo televisivo per la denuncia del proprio caso e chiedendo la reiezione della domanda, previa revoca del decreto.

Il Pretore, uditi i difensori in discussione orale, si è riservato di decidere.

Pare al Pretore, all'esito della tratta-

zione in contraddittorio della causa, che, se la domanda cautelare della Girardi meriti pieno riconoscimento del diritto prospettato, le ragioni ad essa contrapposte dalla RAI impongano, in un'ottica di equilibrata ponderazione dei contrapposti valori, una modifica del decreto sospensivo adottato dallo scrivente.

Si esaminano, partitamente, i punti centrali della questione dibattuta.

L'eccezione di carenza di legittimazione attiva.

L'eccezione pare al Pretore non esautiva della causa, non fondata in diritto e non provata in fatto.

Poiché la Girardi, come in premessa detto, agisce a tutela della riservatezza sia propria sia del figlio minore Davide, è palese che la pretesa carenza di suo potere rappresentativo nei riguardi del figlio non dispiegherebbe effetti di sorta in ordine all'esercizio del proprio diritto alla riservatezza delle vicende personali.

D'altro canto, l'eccezione — che la RAI fonda sulla assenza di veste di coniuge affidatario del bimbo, e quindi sulla lettura del comma 3 dell'art. 155 cod. civ. (che assegna al coniuge affidatario l'esercizio della potestà sul minore) — è infondata, posto che lo stesso comma della citata disposizione assegna al coniuge non affidatario il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli non affidati (con facoltà di ricorso al giudice) ed attribuisce, altresì, ad entrambi i coniugi la « co-decisione » delle scelte di « maggiore interesse ». E non è chi non veda come tra tali riserve non possa non essere compreso il potere di escludere interventi di terzi che possano incidere sulla serenità di vita e (quindi) sull'armonico sviluppo intellettuale del piccolo.

Quanto, poi, alla vera e propria decadenza dalla potestà materna della Girardi — che, ove realizzata, avrebbe effettivamente eliminato alcun suo potere di intervento sulla vita del figlio — essa è stata bensì pronunciata dal Tribunale dei minori di Venezia (cfr. decreto 7 gennaio 1988) ma con provvedimento non recante clausola di immediata efficacia ex art. 741 cod. proc. civ. (cfr., di contro, quello del 2 dicembre 1986) e pacificamente oggetto di reclamo innan-

zi alla Corte veneziana. Se, poi, detto decreto, per vizi o violazioni nella presentazione o per altre ragioni, possa aver acquisito efficacia ai sensi dell'art. 741, comma 1 cod. proc. civ. è fatto che si sarebbe dovuto ritualmente e compiutamente provare da parte dell'eccipiente, in tal senso onerato.

Il diritto alla riservatezza.

La difesa della RAI, ed in parte quella dell'intervento adesivo, ha tentato di negare pregnanza, attualità e concretezza al diritto azionato dalla Girardi (il diritto alla riservatezza propria e del proprio figlio minore, in tesi oggetto di lesione per la ingiustificata esposizione alla « pubblica curiosità »). Ciò, da un canto, negando autonomia al diritto stesso (definito « una formula verbale e concettuale che racchiude sinteticamente una serie di situazioni giuridiche autonomamente protette ») e, dall'altro, recidendo alcun legame della riservatezza con l'art. 2 della Costituzione, al dichiarato scopo di vanificare alcun suo referente normativo (« ... non è una situazione giuridica soggettiva tutelata né per legge ordinaria né per norma costituzionale ») e di sgombrare da ogni impaccio il terreno degli interventi dei soggetti attributari di poteri di informazione (« ... anzi essa costituisce il diaframma di fatto da perforare per legittimamente acquisire i dati e gli elementi di cui il diritto di espressione del pensiero si nutre »).

Orbene, per quanto le tesi della egregia difesa della RAI siano comprensibili, siccome espressione delle esigenze di profonda, compiuta e completa informazione demandata alla concessionaria dei servizi radiotelevisi dalla legge dello Stato, questo Pretore non può non notare come esse siano affatto estranee al diritto vivente, quale interpretato dalla consolidata giurisprudenza, e comunque francamente antipodiche rispetto alla generale tendenza di tutta la cultura giuridica occidentale, tesa a salvaguardare i diritti della persona dall'assedio che ad essi rivolge, in modo sempre più stretto, la odierna civiltà delle comunicazioni di massa.

E dunque, pare appena il caso di ricordare come la Cassazione abbia conferito dignità di diritto soggettivo alla ri-

servatezza, inteso come « tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti per scopi non esclusivamente speculativi, e senza offesa per l'onore, la reputazione ed il decoro, non siano giustificate da interessi preminenti » (così Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in *Giust. civ.*, 1975, I, 1686).

E, del pari, va forse ricordato che la Corte Costituzionale (dec. 12 aprile 1973, n. 38, in *Foro it.*, 1973, I, 1707), in un *obiter* della decisione, ebbe a rinvenire il fondamento normativo del diritto alla riservatezza nell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo, resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955 (« toute personne a droit au respect de sa vie privéé et familiale, de son domicile et de sa correspondance »).

Ed infine, non può farsi a meno dal sottolineare come la Cassazione abbia recentemente ribadito la collocazione dell'art. 2 della Costituzione al centro dell'intero ordinamento costituzionale per il suo assumere a riferimento peculiare la persona umana ed abbia affermato che detta norma, vera e propria clausola aperta e generale di tutela del libero svolgimento della persona umana, sia « ... idonea ad abbracciare nel suo ambito nuovi interessi emergenti della persona ... purché essenziali della medesima » (così Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, 1985, I, 2211).

Quindi, diritto alla riservatezza come diritto *excludendi alios* dalla intrusione nella propria vita privata e familiare: un diritto che, fondato su specifica norma di legge e confortato dal rango costituzionale della sua protezione, può trovare un limite in valori costituzionalmente protetti e di rango equipollente, quali i poteri accertativi dell'autorità giudiziaria o della Pubblica Amministrazione o la stessa attività di informazione — critica (art. 21 della Costituzione) le volte in cui l'intrusione — peraltro condotta con modalità equilibrate e senza distorsione della « verità » — sia fondata su di un rilevante interesse sociale alla informazione stessa.

Ma di ciò appresso.

Il diritto di cronaca.

Coglie certamente nel segno la difesa della RAI nel sottolineare la funzione primaria di tale diritto per la nostra società democratica e nel dare enfasi alla funzione specifica — di informazione e formazione della pubblica opinione — che la legge ancora le attribuisce. E siffatto *munus* è stato ben definito, ove, come deve, sia improntato al valore centrale del pluralismo nell'ordinamento democratico, come elemento anche dei futuri assetti della informazione radiotelevisiva (cfr. la nota Corte Cost. 14 luglio 1988, n. 826, in *Foro it.*, 1988, I, 2477).

Ma la rilevanza politico-sociale di tale funzione informativa non implica, ovviamente, che il *munus* goda di privilegi od aree di immunità superiori a quelle assegnate (*rectius*: negate) agli altri titolari del diritto di « informazione » o cronaca.

Si che anche per la concessionaria del servizio di radiotelevisiva non può non richiedersi il rispetto dei ben noti parametri di liceità della cronaca, presupposti che consentono la delimitazione ed il superamento del diritto personale all'onore, alla reputazione ed alla riservatezza:

- la verità, effettiva o anche solo putativa, del fatto;
- l'obiettiva e serena esposizione della vicenda;
- la preesistenza di un interesse pubblico rilevante alla informazione (il che vuol dire « utilità sociale » della notizia).

In tal senso è, notoriamente, la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr. Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, in *Foro it.*, 1984, I, 2711; Cass. pen. 21 gennaio 1986, *ibidem*, 1988, II, 179; Pret. Roma 18 luglio 1986, *ibidem*, 1986, I, 2926).

E da tal indirizzo non ritiene di discostarsi questo giudice.

Il punto di equilibrio tra i due diritti.

Il problema del raccordo tra le due tutele — di diritti fruanti di tutela di rango costituzionale — si pone, ovviamente, solo ove i loro titolari si muovano all'interno (o nei limiti) dell'« area protetta ».

Così, se fuoriesce dal diritto di cronaca od informazione l'attività giornalistica che superi ed infranga i parametri di cui al capo che precede, si colloca al di fuori del diritto alla riservatezza (che è il diritto al riserbo ed alla esclusività dei fatti afferenti la propria vita privata e familiare) anche la dimensione privata del « personaggio pubblico » le volte in cui egli abbia scelto gli onori, e gli oneri, di una dimensione pubblica della propria immagine ed identità, a fini di attività politica, artistica e spettacolare o mondana e sempre che, ovviamente, sussista un nesso di coerenza causale tra la qualità di tale dimensione « pubblica » e la notizia od immagine propalata (cfr., in tema di diritto all'immagine *ex artt.* 96 e 97 legge 633/41 sul diritto d'autore, Cass. 15 marzo 1986, n. 1736, in *Foro it.*, 1987, I, 889 e Pret. Roma, Cori c. RCS S.p.A., 15 aprile 1988 *ined.*).

Ma la questione che si pone all'interprete, in tutta la sua delicatezza, è quella del punto di equilibrio tra i due opposti interessi le volte in cui ciascun titolare della posizione protetta si muova « in rotta di collisione » con l'altro ma *utendo suo jure*: il cittadino, esigendo il rispetto di una dimensione realmente privata della sua persona o della sua famiglia (quindi senza dover pagare il tributo di una dimensione pubblica eletta a sostegno della propria identità personale); l'informatore o « critico » rivendicando il *munus* di dare informazioni su fatti veri e con modalità non offensive dell'onore e del decoro della persona descritta.

Pare al Pretore, nella piena consapevolezza della difficoltà di mediare tra valori costituzionali senza rischiare cadute « soggettivistiche » della indagine, che il punto di equilibrio, superato il quale l'informazione diventa gratuita intrusione nella privatezza, sia dato (come affermato dalla perspicua Cass. 2129/75 citata e dal Pret. Roma, in ord. 27 giugno 1985, in *Temi romana*, 1985, n. 4, 1006) dalla esistenza di un interesse socialmente apprezzabile alla diffusione di quei fatti privati e cioè, in buona sostanza, dalla « utilità sociale » della informazione.

Il che vuol dire generale liceità della cronaca giudiziaria (in relazione a procedimenti penali o civili) anche in rela-

zione a vicende di personaggi ignoti, le volte in cui la notizia giornalistica (scritta, radiofonica o televisiva) soddisfi l'interesse generale alla informazione sui fenomeni di criminalità (destando, acueno o attenuando l'« allarme sociale »).

Ma il che vuol anche dire liceità della informazione su vicende di litigiosità interprivata le volte in cui la lite e/o la vicenda sottostante siano esemplari di situazioni « tipo » o ricorrenti o siano sintomatiche di fenomeni socialmente rilevanti.

Non sarebbe, quindi, opera di informazione giornalistica, ma solo gratuita, e quindi illecita, intrusione nell'area dell'irrelevante sociale, la cronaca di una lite civile né paradigmatica delle consuete lungaggini processuali né coinvolgente problemi di dimensione superiore ma solo mirante a disvelare — dandola in pasto ad una inaccettabile morbosa curiosità — la vita privata e le mire di uomini e donne in conflitto di interessi.

E la delicatezza del discrimine tra lecita informazione di fatti socialmente rilevanti e illecita pro palazione di mere « curiosità » si coglie proprio nell'esercizio del giornalismo come strumento di inchiesta e pubblico dibattito, un modo — nuovo e vivo, ma non esente da rischi come ogni attività libera — di svolgere la funzione informativa che è particolarmente consono al ruolo della RAI nel panorama della informazione nazionale.

Sostiene, giustamente, la RAI che siffatto modo di informare — traendo spunto da un caso concreto, dando faccia e voce alla « gente comune », sia quello che, ben più di un accademico dibattito tra esperti, può suscitare interesse diffuso attorno a grandi temi socialmente rilevanti. E cita, a tal proposito, vicende recenti a risonanza nazionale (l'appello dei familiari alla maestra ed alla allieva fuggite assieme; l'appello dei parenti di Marco Fiora ai sequestratori del ragazzo etc.). Sol che dimentica la RAI che in siffatte « inchieste », aventi successo pari alla loro assoluta legittimità, non si poneva alcun problema di reperire il « punto di equilibrio » tra i due diritti per la semplice ragione che ... non esisteva alcun contrapposto diritto alla riservatezza in capo ai soggetti coinvolti nella informazione.

Ma ben diverso è il caso di specie, ove un soggetto (la Girardi) reclama preven-

tivamente il proprio diritto — e quello del suo figlio minore Davide — a non essere coinvolta nel pubblico dibattito, a non vedersi pubblicizzata come « premessa » per una inchiesta sui minori contesi, a non essere, in sostanza, utilizzata — a fini sacrosanti ma non a tutti egualmente graditi — come « cavia » per una sorta di esercizio di collettiva riflessione sulla crisi della coppia.

Ma di ciò appresso.

Il « caso » della contesa sul piccolo Davide.

Il fine dichiarato dell'intervenuto De Franceschi, nell'aver ricercato, ed ottenuto, la disponibilità RAI all'inchiesta in questione è stato icasticamente riportato nella memoria di intervento: egli intendeva, ed intende, « ... in un mondo pieno di fragori assordanti ... far sentire la sua voce » mirando a suscitare un interesse ed una curiosità generali per ottenere « il rispetto dei provvedimenti giudiziari che hanno escluso la madre... » dalla vita del figlio.

Quindi il ricorso alla diffusione RAI come « atto d'appello » alla pubblica opinione, non avendo ottenuto (ancora) la realizzazione del suo diritto (al figlio) con i molteplici strumenti giudiziari già azionati.

Il Pretore, pur concedendo al De Franceschi i doverosi benefici della buona fede, non può non rilevare, subito, l'anomalia di siffatta « pubblica denuncia », là dove, dimenticando la delicatezza dell'interesse coinvolto (l'equilibrio psichico e la serenità di vita di un piccolo di cinque anni, beni primari alla cui tutela sono dettate tutte le norme sull'affidamento del minore), si rivolge al « Tribunale » della pubblica opinione con la stessa fermezza e disinvoltura con il quale potrebbe farlo un cittadino che attende da decenni il rilascio di un proprio appartamento od un lavoratore che, reintegrato sul posto di lavoro, sia condannato a non esercitare tale diritto da una rigida e vetusta giurisprudenza.

Ma che sia stato e sia il padre De Franceschi a cercare — magari assai inopportuno — la pubblica verifica del proprio *jus possessionis* è dato che, umanamente comprensibile, solo lambisce il delicato problema sottoposto al giudice dal dissenso della Girardi.

Il problema è infatti da porsi perché la RAI — titolare del diritto di informazione e cronaca — ha deciso di dare ospitalità alle proteste del padre e di procedere a sintetica « inchiesta » parallela (a quella giudiziaria) onde suscitare — attorno al caso e oltre il caso del piccolo Davide — un dibattito generale. Ciò contro il netto dissenso della madre (teleg. 25 dicembre 1988), palesato non appena il Radiocorriere TV aveva dato notizia della prossima inchiesta (« uno dei casi riguarda un bambino romagnolo di 5 anni, affidato dal Tribunale al padre ma, in seguito, sottratto illecitamente al genitore dalla madre »).

Ed il problema non può non essere risolto che seguendo i criteri che sopra si è cercato di puntualizzare.

Orbene, una serie di considerazioni vanno subito formulate.

In primo luogo il diritto alla riservatezza relativo al piccolo Davide appare — come già detto in decreto — contrassegnato dalla sua rilevanza primaria e dalla sua incondizionata cogenza, proprio perché, a differenza della *privacy* degli adulti (presidio di serenità e tranquillità) la sottrazione alla curiosità insistente e importuna dell'ambiente è, per i piccoli, condizione di equilibrato sviluppo psichico e presupposto per la stessa formazione della personalità.

In secondo luogo, e venendo al diritto della Girardi alla riservatezza della sua vicenda, tale diritto non soffre dei limiti oggettivi « interni » sopra ricordati (posto che la Girardi non è in alcun modo personaggio pubblico) né di esimenti dovute al suo contegno anteatto: a tal ultimo proposito, il fatto che anch'ella sia ricorsa all'ausilio della stampa per sostenere le proprie ragioni di madre nella fase del primo confronto giudiziario con il marito è dato qui affatto influente. Da un lato, invero, la pubblicità in questione può incidere sulla azionabilità del diritto personale della Girardi e non di quello afferente il piccolo Davide; dall'altro canto, trattandosi di interventi giornalistici risalenti ad oltre due anni addietro ed aventi dimensione esclusivamente locale (la cronaca provinciale del giornale cittadino), ogni ipotizzabile — e qui negata — dismissione della riservatezza non avrebbe potuto avere altro che una portata limitata e settoriale ed in alcun modo coinvolgente l'accettazio-

ne della inchiesta di RAI 3 in ora di massimo ascolto.

In terzo luogo, per quanto siano assai pertinenti le osservazioni della RAI sulla indifferenza del pubblico dibattito sulla integrità del mezzo di prova (la consulenza sull'affitto del minore) in corso presso la Corte bolognese, resta il fatto che la pendenza di siffatto procedimento è elemento che, da un lato, rafforza il convincimento relativo alla grave inopportunità e scorrettezza della iniziativa del De Franceschi (indebolendo, di riflesso, la posizione soggettiva della RAI che quell'iniziativa ha accettato in tutta la sua unilateralità) e, dall'altro, radica in termini di serietà e non preteusità l'interesse della Girardi al riserbo rigoroso sulla vicenda.

In quarto luogo, non scorge il Pretore un serio interesse sociale alla informazione radiotelevisiva sulla vicenda dei coniugi De Franceschi-Girardi. Non sussistono profili, fisiologici o patologici di interesse relativo al momento processuale, che i provvedimenti concessi o negati rientrano nella assoluta normalità del contenzioso afferente il regime della famiglia. Né, francamente, il caso del rifiuto perdurante della madre non affidataria di consegnare il minore al padre, assegnatario per sentenza del Tribunale, appare un caso « straordinario » e degno dell'attenzione della pubblica opinione. Quante vicende di giustizia negata o non realizzata, afferenti beni rilevanti quali la casa o il posto di lavoro, meriterebbero pari o superiore considerazione rispetto a quella che si vorrebbe riconnettere alla vicenda di cui è processo!

La verità è che appartiene interamente al privato il « concreto » della lite tra De Franceschi e Girardi — ed in particolare in relazione alle particolarità della estinta vita di coppia, con il corteo di accuse e difese sulle abitudini sessuali dei due coniugi che sono la necessaria appendice della contesa giudiziaria di separazione — sì che l'ampia « informazione » su detta vicenda parrebbe costituire veicolo di una morbosa curiosità su fatti privati che ad ogni fine può adempiere tranne che a quello di portare tributo alla utilità sociale di cui sopra si è parlato.

Ma la RAI, ovviamente, non aveva come non ha alcuna intenzione, oltre

che alcun interesse, a svolgere un servizio che renda omaggio ai peggiori istinti, alle più morbose curiosità, dei telespettatori.

La RAI, come affermato a pp. 15-16 della comparsa, aveva un programma di trasmissione di ben altra portata e dignità culturale: e la serietà notoria delle inchieste condotte dalla concessionaria pubblica rende assolutamente credibile la struttura del programma quale sinteticamente presentata all'Ufficio. Magari è da nutrire perplessità sulla concreta possibilità che il servizio di RAI 3 possa contribuire a « risolvere » il caso — con la utilizzazione di zii e parenti di una delle parti, pronti a mediare sulla questione dell'affidamento del bimbo — sì che non può negarsi come tali elementi inducano a ritenere presenti, nel programma, corposi elementi di « spettacolo », certamente leciti e degni ma alquanto estranei alle principali finalità informative.

Resta, comunque, l'assorbente rilievo per il quale l'intento della RAI, serio, credibile e assolutamente lecito, era ed è quello di prendere le mosse dalla vicenda in questione — magari pagando il necessario tributo alla esigenza di spettacolarità popolare propria del mezzo radiotelevisivo — per suscitare un reale dibattito sulle questioni della sorte del minore nella contesa tra coniugi.

Ed allora appare in tutta la sua evidenza come il progetto della RAI infranga il punto di equilibrio tra i contrapposti diritti nel momento in cui implica la diffusione di notizie e particolari inessenziali rispetto alla sua stessa finalità sociale e cioè là dove conferisce pubblicità qualificata ad un contesto informativo inessenziale rispetto al vero, e degno, scopo che si prefigge.

A cosa serve, infatti, la diffusione delle immagini dei litiganti, dei nomi e cognomi delle parti (bambino in testa), dei colloqui con parenti ed amici sui particolari della crisi della coppia e della sparizione del piccolo Davide?

Evidentemente — rispetto alla finalità dichiarata di condurre una inchiesta su tematica di interesse generale — solo a dare credibilità all'indagine ed a catturare attenzione dell'utenza.

Ma allora appare di tutta evidenza la eccedenza del mezzo rispetto al fine, la sproporzione tra sacrificio richiesto alla

Girardi ed al piccolo Davide e risultato informativo acquisito: e ciò tanto più se si consideri come le modalità indagatorie sui particolari della vita delle parti sono strumenti assolutamente inessenziali anche rispetto all'obiettivo, che è giustamente nelle mire di chi ambisca a fare giornalismo radiotelevisivo moderno, di ottenere una *audience* rilevante per il proprio programma.

La RAI non ha certamente bisogno, per suscitare attenzione generale, di coinvolgere gli spettatori su particolari scabrosi della vita di coppia o di commuovere platee riprendendo il pianto di un padre o le lacrime di parenti. Ben altre sono le tecniche di captazione dell'attenzione (ed anche delle emozioni!) degli spettatori che la moderna professione del giornalismo radiotelevisivo — cui proprio la RAI ha dato contributo determinante — mette a disposizione della cronaca e del dibattito.

E, perverso, dando ingresso primario ed illimitato alle vibrato proteste del De Franceschi la RAI finirebbe per sacrificare alle esigenze strumentali di costui (nel senso sopra riferito) quella primaria esigenza di oggettività e limpidezza del dibattito cui essa stessa afferma di voler rendere omaggio.

Con la conseguenza, a sommosso avviso del Pretore, di rendere men credibile l'intento — conclamato — di suscitare l'attenzione generale sulla questione generale, quanto grave, dei minori « contesi ».

Pare al Pretore che il punto di equilibrio possa essere ricostituito, così assicurando piena soddisfazione al diritto alla riservatezza della Girardi e del piccolo Davide, mutuando dalla stessa diffusa tecnica giornalistica dell'anonimato (tecnica ampiamente usata dalla stessa RAI) regole elementari di non riconoscibilità personale degli elementi costitutivi della vicenda. In tal modo né viene compresso in modo rilevante — e sotto l'essenziale versante dell'interesse sociale all'informazione — il diritto di cronaca della RAI né, tampoco, viene tolta persuasività e forza di « attrazione » alle parole ed alle immagini che la RAI abbia a mettere in onda, esattamente allo stesso modo nel quale non perde di efficacia il servizio giornalistico riguardante fatti scabrosi toccati a minori e che veda — come è prassi correttissima — citati i soggetti coinvolti solo con le iniziali.

Il Pretore dà quindi solo indicazioni di contenuto e limiti di operatività, spettando interamente ai responsabili del servizio scegliere questa o quella soluzione tecnica che consenta di conservare l'anonimato e la non riconoscibilità delle persone coinvolte nella vicenda.

Si assegna, infine, termine per introdurre innanzi al Giudice competente il giudizio di ordinaria cognizione.

P.Q.M. — Il Pretore, a modifica del decreto emesso il 29 dicembre 1988, in accoglimento parziale della istanza cautelare di Girardi Sandra, disattendendo le eccezioni dell'intervenuto De Franceschi e della RAI;

autorizza la trasmissione, nella rubrica « posto pubblico nel verde » della serie « chiama in diretta RAI Tre », realizzata da RAI Tre, della trattazione della vicenda personale e giudiziaria delle parti in lite e del loro figlio minore Davide nel contesto programmatico proposto dalla RAI;

impone alla RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., nella ideazione e realizzazione della inchiesta-dibattito su detta vicenda, di adottare le opportune tecniche giornalistiche (testuali, scenografiche, foniche etc.) che consentano di preservare l'anonimato dei soggetti e l'oggettiva non riconoscibilità della vicenda personale della ricorrente e del figlio minore;

concede gg. 90 per introdurre il giudizio di cognizione piena innanzi al giudice competente;

manda alla cancelleria di effettuare gli avvisi di rito.

DIRITTO DI CRONACA E RISERVATEZZA NELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE DI « INFORMAZIONE- SPETTACOLO »

1. L'ordinanza in epigrafe (insieme al decreto di cui costituisce parziale modifica) ripropone il discusso problema della tutela della riservatezza se pur da una visuale più articolata e complessa, che involge non solo il difficile rapporto tra privacy e diritto di cronaca, ma anche il tema, particolarmente delicato, della tutela della sfera privata di un minore.

1. a) Il fatto in breve. Il contesto da cui trae spunto questo caso è quello della separazione personale di due coniugi — genitori di un bambino di cinque anni — pronunciata, nel novembre del 1986, dal Tribunale di Rimini con addebito della separazione stessa alla madre e affidamento del minore al padre. In seguito alla reiterata inottemperanza della madre alla sentenza di separazione, quanto alla parte riguardante l'affidamento del figlio, il padre, volendo far valere il proprio diritto ad esigere il rispetto dei provvedimenti giudiziari già resi, presta il proprio assenso ad una iniziativa televisiva della RAI, volta ad inserire il caso di questo bambino in una trasmissione (inchiesta-dibattito). La madre del minore, non interpellata e comunque dissenziente riguardo alla trasmissione televisiva, chiede al Pretore di Roma — *inaudita altera parte* — « decreto di sospensione (e provvedimento finale) di inibitoria ex art. 700 cod. proc. civ. ». La ricorrente rappresenta quale fondamento della sua pretesa il timore che, dalla pubblicità del dibattito televisivo concernente la vicenda privata in questione, possa derivare pericolo al diritto alla riservatezza di essa esponente — sia come parte del citato giudizio, sia come esercente la potestà sul minore —, nonché nocimento alla serenità del-

l'accertamento peritale in corso (ella ha, infatti, proposto appello avverso la sentenza di separazione così come pronunciata dal Tribunale di Rimini), oltre che danno alla « tranquillità » del minore.

Considerate le primarie ed indisponibili esigenze del minore alla serenità di vita, il diritto (processuale) della istante al sereno svolgimento dei mezzi istruttori già disposti, nonché il diritto alla riservatezza della stessa, il Pretore, nella urgenza di provvedere sull'istanza della ricorrente, ha emesso decreto motivato di sospensione della trasmissione televisiva.

Tale provvisoria pronuncia ha trovato in prosieguo parziale modifica: sentite le ragioni delle parti antagoniste (della ricorrente che chiede l'affermazione della prevalenza del diritto alla riservatezza

proprio e del figlio minore sul diritto di cronaca della RAI e di quest'ultima che, negando pregnanza e concretezza al diritto azionato dalla prima, ritiene, invece, che debbano prevalere le esigenze dell'informazione), il Pretore di Roma ha ritenuto, infatti, di dover operare un equo bilanciamento tra i contrapposti valori in oggetto, stabilendo il principio di cui alla massima riportata. La decisione viene, così, a collocarsi, pur nella peculiarità della fattispecie che coinvolge anche l'interesse di un minore e che solleva certo aspetti particolarmente seri, in sintonia con i recenti arresti giurisprudenziali e con le posizioni dottrinali più avanzate sul tema del « right to privacy », nonché dei rapporti tra quest'ultimo ed il diritto di cronaca, ed offre lo spunto per alcune considerazioni su un problema di viva e scottante attualità, qual è, appunto, la tutela della riservatezza, i cui contorni non sempre nitidi hanno dato sovente luogo a vivaci dispute dottrinali ed a contrasti giurisprudenziali.

2. Che in tutte le società civili si sia sempre ed universalmente sentita la necessità di difendere la propria sfera privata dalle indiscrezioni altrui, e che la coscienza e la morale abbiano, in ogni tempo, creata la convinzione della illiceità del comportamento di chi attenta ad essa, sono verità che non hanno bisogno di molte parole per essere affermate e riconosciute¹. Il problema è stato, però, sempre quello di esaminare sotto quali profili rilevasse giuridicamente la sfera della riservatezza. Era *communis opinio*, invero, che, senza l'intervento di una norma tutelatrice, il riconoscimento da parte della coscienza comune e delle norme sociali (*Kulturnormen*) dell'interesse alla riservatezza, valido fondamento giuridico dell'eventuale diritto a quel riconoscimento corrispondente, non fosse di per sé sufficiente a trasformare la regola della morale, che impone il rispetto della sfera altrui, in un principio di diritto positivo².

3. Non è qui ovviamente possibile, date le esigenze di questo scritto, una trattazione dettagliata delle tappe percorse dalla giurisprudenza e dalla dottrina per giungere alla affermazione del diritto alla riservatezza. Ci limitiamo, per-

¹ L'esistenza di questa comune opinione venne già attestata, con riferimento al segreto epistolare, da Cicerone (in *M. Antonium oratio Filippica II*, cap. 4, par. 7): « Quis enim unquam, qui paulum modo bonorum consuetudinem nosset, litteras ad se ab amico missas offensione aliqua interposita in medium protulit palamque recivavit? Quid est aliud tollere ex vita societatem, tollere amicorum colloquia absetium? Quam multa joca solent esse in epistulis, quae prolata si sint, inepta videantur, quam multa seria neque tamen ullo modo divulganda ».

² Peculiare, in tal senso, in tema di corrispondenza, l'insegnamento di Cassazione Palermo 5 maggio 1887 (quando, cioè, non era ancora entrato in vigore il Codice Zanardelli), in *Cir. giur.*, XVIII, 145, secondo cui il privato, consegnatario di una lettera per il recapito ad altro privato, aprendola commetteva un illecito civile, ma non un reato.

tanto, a tracciarne brevemente i momenti più significativi³.

Va preliminarmente ricordato che le pronunce giurisprudenziali meno recenti sul tema che ci occupa non hanno conferito ad esso rilevanza giuridica. Ciò per la considerazione, in precedenza rilevata, che in nessuna norma è espressamente previsto e tutelato il diritto alla riservatezza, « anche se » — come testualmente aveva già avuto modo di sottolineare la Suprema Corte sul finire degli anni Cinquanta⁴ — « un insieme di norme di codici e di leggi speciali può far ritenere che esso non sia estraneo al nostro diritto positivo »⁵.

Tali decisioni, non solo della Corte di legittimità, ma pure dei giudici di merito, hanno trovato conforto in quella corrente dottrinale che intende la persona, nella sua rilevanza *sub specie iuris*, in senso atomistico e pluralistico⁶ e, quindi, come la risultante di una serie determinata di diritti espressamente e singolarmente riconosciuti dal legislatore, pur se connaturati alla persona stessa. In tale ottica risulta evidente che la persona può essere protetta soltanto in alcuni aspetti autonomi ed indipendenti tra loro, quali il nome, lo pseudonimo, l'immagine, l'onore e la reputazione e viene assegnata alla persona stessa non una tutela globale, ma solo una tutela marginale nella misura in cui si può riconoscere rilevanza a singoli diritti, esplicitamente identificati dal legislatore.

La riservatezza, in una concezione a *numerus clausus* dei diritti della personalità, non essendo esplicitamente prevista dal legislatore, non trova tutela.

Ben si armonizzava con l'indirizzo dottrinale esposto la decisione della Cassazione sul noto « caso Caruso »⁷, quando stabiliva che l'esistenza del diritto alla riservatezza fosse per lo meno dubbia, in quanto nessuna disposizione di legge autorizzava a ritenere che fosse stato sancito come principio generale il rispetto assoluto della vita privata. « Sono soltanto riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona » — aveva ribadito la Corte Suprema — puntualizzando, tra l'altro, che « gli artt. 96 e 97 della legge sul diritto di autore riguardano esclusivamente il ritratto della persona e la riproduzione dell'immagine della persona ri-

trattata, ma non offrono argomento per ravvisare in essi l'applicazione di un

³ È da ricordare che la nascita di un « right to privacy » di un diritto, cioè, alla tutela della vita privata, è da far risalire all'ultimo decennio del secolo scorso ad opera di due giuristi statunitensi, Samuel Warren e Louis Brandeis, i quali lo enunciarono in un articolo pubblicato sulla « Harvard Law Review », definendolo come « the right to be let alone », cioè come diritto ad essere lasciati soli. Sul punto: V. FROSINI, *Informatica diritto e società*, Milano, 1988, p. 182. Dello Stesso, tra le altre Opere, *L'uomo artificiale*, Milano (ed. Spirali), 1986, p. 135 ss.; *Il diritto nella società tecnologica*, Milano, 1981, p. 276 ss.; M.G. LOSANO, *Il diritto pubblico dell'informatica*, Torino, 1986, p. 26 ss.; P. RESCIGNO, *Il diritto di essere lasciati soli*, in *Syntelesia Arancio Ruiz*, I, Napoli, 1964, p. 494; ID., *Il diritto all'intimità della vita privata*, in *Studi Santoro-Passarelli*, IV, Napoli, 1972, p. 119; ID., *Manuale del diritto privato italiano*, Napoli, 1982, p. 228 ss.

Peraltro, il « right to privacy », nell'elaborazione che ne hanno fatto Warren e Brandeis, non può considerarsi esauriente per cogliere le molteplici implicazioni di questo diritto nella moderna società tecnologica, le cui esigenze hanno profondamente mutato la logica del vivere comune.

In tal senso: G. ALPA, *Compendio del nuovo diritto privato*, Torino, 1985, p. 272 ss.; V. FROSINI, *Il diritto nella società tecnologica*, cit., p. 274 ss.; M.G. LOSANO, *op. loc. cit.*; S. RODOTÀ, *La privacy tra individuo e collettività*, in *Pol. dir.*, 1975, p. 547; ID., *Tecnologia della informazione e frontiere del sistema socio politico*, Ivi, 1982, p. 25 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Le banche dati in Italia*, Napoli, 1985. Per una analisi di impronta sociologica: G. MARTINOTTI, *La difesa della privacy*, in *Pol. dir.*, 1971, p. 749 ss. Tra le varie formulazioni del diritto al rispetto della vita privata v., per la dottrina straniera, fra gli altri, A.F. WESTIN, *Privacy and Freedom*, New York, 1967, secondo il quale « the right to privacy » è « il diritto che posseggono gli individui, i gruppi o le istituzioni, di determinare per loro conto quando, come e in quale misura le informazioni che li riguardano siano comunicate ad altre persone ».

Per una peculiare negazione del « diritto alla solitudine » in nome della attuazione della *totalità* dell'ordinamento del diritto, nonché dell'esperienza giuridica, e, al fine di evitare la lacerazione della (totale) esperienza giuridica, v. G. CAPOGRASSI (*Il problema della scienza del diritto*, Milano, 1962) per il quale: « l'esperienza giuridica si presenta come oppressiva per l'individuo e insieme come tale da garantirlo, ha essenzialmente un doppio assetto e l'uno in contrasto con l'altro: l'individuo la sente e la vive come difesa e come oppressione. È qualche cosa, una realtà che lo difende, è qualche cosa, una realtà collettiva » (*Opere*, III, p. 423).

Ancora più particolare appare l'enunciazione di Capograssi, specie ove si pensi che essa è fatta da un ammiratore di Pascal, da un pensatore che, in prospettiva diversa e altrove, finemente ha discusso del dovere di rinvenire, di contro al « rumore della società » « un momento di silenzio », quale « vero dovere, il solo dovere morale che ha ogni individuo » (*Opere*, V, p. 480).

⁴ Cass. 22 dicembre 1956, n. 4487, in *Giust. civ.*, 1957, I, 5, con nota di A. SCHERMI, *Diritto alla riservatezza ed opera cinematografica*, Ivi, 215.

⁵ Cass. cit. a nota precedente, in motivazione.

⁶ Per una trattazione esauriente delle correnti dottrinali dominanti in materia di diritti della personalità v., per tutti, D. MESSINETTI, voce *Personalità (diritti della)*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Milano, 1983, p. 355 ss., con ampia rassegna bibliografica.

⁷ V. Cass. cit. a nota 4.

principio generale a tutela dei diritti della personalità e, tanto meno, di un preteso diritto all'intimità »⁸.

⁸ V. Cass. cit. a nota 4, in motivazione, nel corso della quale sono, altresì, richiamati l'art. 48 l. fall., sulla corrispondenza diretta al fallito, gli artt. 614, 615 e 616 cod. pen. sulla violazione del domicilio e della corrispondenza, ribadendo che, fuori dei limiti fissati (dalla legge), l'aspirazione alla privatezza non riceve protezione, salvo che l'operato dell'agente, offendendo l'onore o il decoro o la reputazione della persona, ricada nello schema generale del fatto illecito (corsivo nostro).

È da ricordare che si tratta della prima volta in cui viene proposta alla Suprema Corte la questione della sussistenza e dei limiti del diritto alla riservatezza. Sul punto, in dottrina, v. G. PUGLIESE, *Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni cinematografiche*, in *Foro it.*, 1954, I, 115, in cui trovasi pure precisato: « ...Potranno sussistere dubbi intorno alla precisa definizione del bene che è protetto mediante il diritto alla immagine...; ma dovrà riconoscersi che esso occupa, nella scala dei valori umani, un posto più alto, ed è più strettamente connesso alla personalità che non il bene della riservatezza ».

Sul diritto all'immagine v. G. BAVETTA, voce *Immagine (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1970, p. 144; A. DE CUPIS, *Divulgazione dell'immagine e divulgazione delle vicende*, in *Foro it.*, 1956, I, 1203; Id., *I diritti della personalità*, Milano, 1982, pp. 117 e 149.

Sul rapporto tra riservatezza e reputazione v. M. GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985; V. ZENOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 109 ss.

Sulla possibilità del ricorso all'analogia, argomento che, data l'economia di questo scritto, non può essere affrontato *ex professo*, v. A. SCHERMI, *op. cit.*, 219 ed A.A., *Ivi cit.*; V. SGROI, *Il diritto alla riservatezza di nuovo in Cassazione*, in *Giust. civ.*, 1963, I, 1284. Da un punto di vista generale e per il rapporto tra analogia *legis* e *iuris*, L. CAIANI, *Analogia (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, II, p. 358 ss.

⁹ Cass. 20 aprile 1963 n. 990, in *Giust. civ.*, 1963, I, 1280, con nota di V. SGROI cit. nota 8. Detta pronunzia conferma App. Milano 26 agosto 1960, in *Foro it.*, 1961, I, 43, e in *Foro pad.*, 1961, I, 464, con nota di ONDEI. È questa la terza volta che la Cassazione decide in ordine al discusso problema dell'esistenza o meno, nell'ambito dello *ius positum*, del diritto alla riservatezza. V., infatti, oltre alla decisione 1956/4487 cit. a nota 4, Cass. 7 dicembre 1960, n. 3199, in *Foro it.*, 1961, I, 43, cit., con osservazioni di A. DE CUPIS.

¹⁰ V. G. GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, p. 465 ss. L'Autore testualmente ed incisivamente afferma: « ... Finché non si vorrà riconoscere che la persona umana, che i suoi interessi relativi all'essere possono — si — venire isolati concettualmente, ma conservano quel comune punto di riferimento oggettivo e sono sostanzialmente solidali tra loro; finché non si vorrà ammettere che le varie norme disseminate nel codice penale, nel codice civile e in leggi speciali, non costituiscono il fondamento di tanti autonomi diritti della persona, ma piuttosto la disciplina specifica di alcuni aspetti particolari di sua tutela e non più che un concreto svolgimento di questa, la costruzione verrà sempre a poggiare su di una base effimera. Non esistono diritti della personalità; esiste il diritto della personalità: un diritto unico a contenuto indefinito e vario (come indefinito e vario è, in altro campo, il contenuto del dominio), che non si identifica con la somma delle mol-

Un *revirement* in sede giurisprudenziale si è registrato pochi anni più tardi, ad opera della stessa Cassazione⁹, la quale, conformandosi alle più avanzate tesi dottrinarie, già enunciate negli anni Cinquanta¹⁰, ha riconosciuto il diritto alla riservatezza, ponendo così un punto fermo sulla *vexata quaestio*. In tale occasione il Supremo Collegio ha ammesso la tutela giuridica per il caso di violazione del diritto assoluto della personalità inteso quale diritto, *erga omnes*, alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità medesima dell'uomo come singolo. Tale diritto, secondo la Cassazione, è violato se si divulgano notizie sulla vita privata¹¹, le quali, per tale loro natura, devono ritenersi riservate. Ciò, a meno che non sussista un consenso, anche implicito, della persona, desunto dall'attività in concreto svolta o, data la natura dell'attività medesima e del fatto divulgato, non sussista un prevalente interesse pubblico di conoscenza che va considerato con riguardo ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale, inerente alla posizione assunta dal soggetto. Pertanto, la violazione della vita privata, come fatto lesivo del diritto assoluto di personalità, al libero svolgimento della stessa, deve essere accertato con indagine da svolgersi per singola fattispecie sulla posizione del soggetto e sulla sussistenza di limiti, la cui inosservanza implichi illiceità e l'obbligo di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.¹².

Veniva accolto, così, anche in sede giurisprudenziale, in materia di diritti della personalità, la teoria « monistica » che prende in considerazione la persona in senso globale e unitario¹³, considerandola destinataria dell'insieme delle leggi positive che hanno come scopo la conservazione e lo sviluppo del soggetto, da una parte, e delle intrinseche potenzialità della persona emergenti nell'ordinamento, dall'altra. In quest'ottica trova tutela, come è evidente, anche la sfera della « privatezza ». I sostenitori di questa teoria ravvisano nell'art. 2 della Costituzione, già evidenziato dalla Cass. 1963, n. 990 cit., il fondamento (*Grundnorm*) giuridico dei diritti della personalità e da ciò consegue che la tutela della persona, così garantita, acquista un rango costituzionale, anche se, come è stato affermato, i modi di protezione,

nelle controversie tra privati, saranno quelli propri del diritto privato, pur con alcune caratteristiche e peculiarità derivanti dalla natura e dai caratteri del bene protetto¹⁴. Sotto questo profilo fondamentale, di recente la Cassazione ha avuto ancora modo di affermare, conformemente ad un orientamento dottrinario che va sempre più diffondendosi, che il fondamento giuridico positivo della tutela debba individuarsi proprio nell'art. 2 della Costituzione, collocandosi tale norma al centro dell'ordinamento costituzionale ed assumendo come punto di riferimento la persona umana nella complessità ed unitarietà dei suoi valori e bisogni materiali e spirituali, costituendo una clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento del soggetto¹⁵.

Ammissa la tutela della riservatezza della vita privata, la Suprema Corte non ha ritenuto importante nella sentenza, che sull'argomento in esame ha segnato l'inversione di tendenza di cui si è detto, soffermarsi sulla questione se essa debba ritenersi riconosciuta anche ai sensi della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950, e resa esecutiva in Italia dalla legge 4 agosto 1955, n. 848), il cui art. 8 recita: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».

Secondo la Cassazione questi sono principi che devono essere osservati negli stati firmatari in quanto sono di fondamento al vivere civile, ma che non stabiliscono, rispetto alla riservatezza della vita privata, una tutela maggiore di quella che deve ritenersi ammissa nel nostro ordinamento giuridico.

Peraltro, come si legge nella stessa ordinanza che si annota, il valore dell'art. 8 della predetta Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è stato, invece, sottolineato dalla Corte Costituzionale, sia pure un « *obiter* »¹⁶.

4. Riconosciuta cittadinanza al « *right to privacy* » nel nostro ordinamento, rimane il problema, che costituisce il momento centrale del provvedimento che si annota, di coglierne l'esatto contenuto, nonché i limiti¹⁷.

Sotto il primo profilo, può brevemente dirsi¹⁸ che il contenuto di tale diritto è

intimamente connesso ai mutamenti so-

teplici sue esplicazioni singolarmente protette da norme particolari » (corsivo nostro); v., inoltre, A. DE CUPIS, *Il diritto alla riservatezza esiste*, in *Foro it.*, 1954, IV, 89, nonché, più di recente, ID., *I diritti della personalità*, cit., *passim*; P. PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, p. 175.

¹¹ Il caso atteneva alla ribellione dei familiari contro la ricostruzione ed il racconto della vita di Clara Petacci, che divise con Mussolini parte della vita, nonché la tragica morte.

¹² Successivamente, nello stesso ordine di idee, anche se con particolare riferimento al diritto all'immagine, Cass. 27 maggio 1975, n. 2129, in *Foro it.*, I, 2895, in cui, fra l'altro, si afferma che « il limite connaturato al pubblico interesse di soddisfare l'esigenza di informazione nei suoi vari aspetti, consente pur sempre di invocare la tutela del diritto all'immagine quando questa sia utilizzata — senza offesa all'onore, alla reputazione e al decoro — per un fine, esclusivo o fortemente preminente, di mero lucro, in quanto né il diritto alla libera manifestazione del pensiero, né il principio di libertà della iniziativa economica possono giustificare l'utilizzazione della immagine altrui per scopi prettamente commerciali ».

V. pure, di recente, Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259, con nota di S. FOIS, *Il c.d. Decalogo dei giornalisti e l'art. 21 Cost.*, in questa *Rivista*, 1985, p. 152 ss. nonché, V. ZENO-ZENCOVICH, *Una svolta giurisprudenziale nella tutela della riservatezza*, nota a *Pret. Milano* 26 marzo 1986, in questa *Rivista*, 1986, p. 932 ss.

¹³ V. P. PERLINGIERI, *op. loc. cit.*

¹⁴ Così M. DOGLIOTTI, *Il diritto all'identità personale approda in Cassazione*, nota a Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in *Giust. civ.*, 1985, I, p. 3059 ss. V. pure F. MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984.

¹⁵ Cass. 1985 n. 3769 cit., con nota di F. MACIOCE, *L'identità personale in Cassazione: un punto di arrivo e un punto di partenza*, e di M. DOGLIOTTI, cit. a nota 14.

¹⁶ Corte Cost. 12 aprile 1973, n. 38, in *Foro it.*, 1973, I, 1707.

Evidenzia il contenuto della disposizione di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, L. FORLATI, *L'autonomia dei minori tra famiglia e società*, in *Diritto e problemi contemporanei*, Ricerche-Rassegne-Saggi raccolti da P. RESCIGNO, IV, Milano, 1980, p. 15, nota 23; v. pure, sotto altro profilo, nota 27, p. 16.

¹⁷ Per alcuni degli aspetti in cui viene in rilievo la *privacy* nel nostro ordinamento, v. gli artt. 13, 14, 15 della Costituzione, gli artt. da 6 a 10 cod. civ., nonché, per la tutela in sede penale, gli artt. da 614 a 623-bis cod. pen.

Per la dottrina civilistica, sull'argomento in esame, pur se non è qui possibile una bibliografia completa, v. oltre alle Opere citate alle note precedenti, B. FRANCESCHELLI, *Il diritto alla riservatezza*, Napoli, 1960; A. CATAUDELLA, *La tutela civile della vita privata*, Milano, 1972; T.A. AULETTA, *Riservatezza e tutela della personalità*, Milano, 1978; M. GIORGIANNI, *La tutela della riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1970, 13; AA.VV., *Il riserbo della notizia*, Napoli, 1983.

Per la dottrina penalistica, v., per tutti, G. VASSALLI, *La protezione della sfera della persona nell'era della tecnica*, in *Studi (in onore di) E. Betti*, vol. V, Milano, 1962, p. 673 ss. e G. MORSILLO, *La tutela penale del diritto alla riservatezza*, Milano, 1966; nonché, di recente, C. BERETTA, *In tema di registrazione di colloqui da parte dell'interlocutore* (Cass. pen. rivista mensile di giurisprudenza, 1986, 333).

¹⁸ V., peraltro, quanto detto alla nota 3. Consulta, quindi, A. LOJODICE, voce *Informazione (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, p. 472 ss.

ciali, onde può parlarsi di *Generalklausel*¹⁹, e, pertanto, non è suscettibile di una definizione precisa e definitiva, ma va, invece determinata di volta in volta dal giudice, il quale, come è stato anche ricordato, opererà come mediatore e tramite²⁰ delle esigenze ed aspirazioni al riserbo, che si manifestano, e mutano, in un determinato momento storico, in relazione ai differenti modi di aggressione alla persona umana²¹.

L' idoneità, invero, dell'azione a costituire un comportamento effettivamente lesivo del bene tutelato dalla norma, va rapportata non ad una visione statica, ma ad una visione dinamica dell'interesse protetto. Non è da dimenticare, infatti, che questa precisazione inerisce stret-

tamente al concetto di adeguatezza sociale (*Sozialeadäquanz*) e, quindi, alla subordinazione della lezione del bene alla disvalore della condotta (*Handlungsunwert*) lesiva.

E, quando quest'ultima si presenta in una condizione di adeguatezza alle funzioni della vita collettiva, la configurabilità del fatto lesivo, con il suo contenuto di aggressione alla comunità, non sorge neppure.

È da precisare che il concetto di adeguatezza sociale non contiene una esigenza di origine metagiuridica, come potrebbe opinarsi soffermandosi solo su una interpretazione terminologica dell'aggettivo sociale. Esso tende, invece, ad una più precisa determinazione del *valore giuridico* in funzione del quale un bene è da ritenersi tutelato ed in funzione del quale l'azione aggressiva è da ritenersi *extra moenia iuris*. Tale condotta, invero, può essere ritenuta *sine iure* o *contra ius* solo in quanto essa si realizzi non nel segno di quel valore e, quindi, ove quest'ultimo sia rispettato, l'aggressione o la lesione del bene non sarà rilevante.

Il problema poi, assai controverso, dei limiti²², involge, ovviamente, i rapporti tra il diritto alla riservatezza e il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero²³ — e, quindi, la libertà di cronaca — garantito dall'art. 21 della Costituzione. Tale diritto è anche riconosciuto, peraltro non senza riserve, dall'art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ricordata, il quale, al paragrafo 1, così recita: « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations ».

Il successivo paragrafo 2 stabilisce, comunque, che: « L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la ... protec-

¹⁹ Il ruolo delle clausole generali e dei concetti indeterminati consiste, in buona parte, proprio nel consentire un certo margine di elasticità nell'applicazione del diritto, che è pensabile soltanto quando le sue regole siano formate tanto mobilmente quanto occorre per assicurare all'ordinamento giuridico la capacità di adeguarsi continuamente anche alle nuove esigenze di vita e alle mutate esigenze sociali e, quindi, ai nuovi valori che la realtà continuamente propone. Si ha, così, un costante riferimento a quella fonte inesauribile del diritto rappresentata dalla vita sociale attiva con le sue molteplici determinazioni di valore; v. RIPERT, *Les forces créatrices du droit*, 1955, p. 39.

²⁰ V. M. DOGLIOTTI, *Tutela della riservatezza, diritto di cronaca, rielaborazione « creativa » (a proposito di un recente originale televisivo)*, in *Giust. civ.*, 1979, I, 1523, nota a Pret. Roma 25 gennaio 1979, *ivi*, I, 1518 (c.d. Caso Trigona).

²¹ È qui interessante sottolineare come, nel cogliere le componenti significative del fenomeno e nel riconoscerle come tali, trasponevole nel proprio sistema di valori e significati, il giudice deve dare una versione oggettiva del significato soggettivamente inteso. È questo il momento fondamentale cui dà origine il problema dell'ermeneutica, il diverso approccio al quale ci fa individuare tre fondamentali indirizzi: la « hermeneutical theory », la « hermeneutic philosophy » e l'ermeneutica critica. V. fra gli altri e di recente: J. BLEICHER, *L'Ermeneutica contemporanea*, ed. Il Mulino, 1986.

²² V., fra gli altri, P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, ESI, 1984, p. 411.

²³ È stata la letteratura inglese, come ricorda Eric Barendt in uno scritto sulla libertà di parola in Gran Bretagna, a presentare una delle prime polemiche in favore della libertà di stampa nell'*Areopagitica* di Milton. Due secoli più tardi, il famoso filosofo inglese John Stuart Mill scrisse una delle più celebri difese della libertà di espressione: *On Liberty* (Everyman Ed., 1972).

tion de la réputation ou des droits d'autrui, ou pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles... »²⁴.

Come si evince dalla formulazione delle norme richiamate, nonché dalla congiunta lettura degli artt. 21 e 41 della Costituzione, ciò che deve, tra l'altro, presiedere all'esercizio di un diritto, pur costituzionalmente riconosciuto, qual è appunto, quello di manifestare liberamente il proprio pensiero, è il principio di solidarietà²⁵ da cui deriva, nell'esercizio del diritto stesso, la necessità del rispetto per la sfera intima altrui che viene fatta oggetto di « notizia ». E ciò è altresì discendente dall'assetto di uguaglianza dei cittadini, posto che sussiste nell'ordinamento una fondamentale esigenza di parità, che, enunciata nelle Dichiarazioni Universali dei Diritti dell'Uomo (vedi quella americana e quella francese) è oggi consacrata nelle Costituzioni: gli uomini tutti partecipano di un comune eminente diritto ad essere assunti come uguali dinanzi alla legge.

Trovare, poi, l'armonia tra la forma e i contenuti è certamente momento ed opera difficile, tuttavia sempre possibile se si faccia capo ad un'affinata e vigile coscienza giuridica e morale²⁶. Da ciò consegue che il diritto al riserbo della propria sfera privata e familiare²⁷ può essere limitato da valori²⁸ di pari rango, tra i quali rientra la libertà di informare (nonché i poteri accertativi dell'Autorità Giudiziaria o della Pubblica Amministrazione)²⁹, ma ciò deve avvenire solo quando la « intrusione » sia fondata su un interesse sociale rilevante, senza distorsione della « verità » e con modalità equilibrate³⁰.

Il pubblico interesse alla conoscenza, comunque, — come autorevolmente afferma il De Cupis — non può prevalere sul bene della riservatezza quando, dalla pubblicità del fatto viene lesa l'onore della persona cui questo si riferisce. Data, infatti, la maggiore importanza del bene dell'onore rispetto alla riservatezza, la tutela del primo non soffre dei limiti che incontra invece la tutela della seconda, il che, d'altronde, si evince pure dalla lettura dell'art. 97, comma 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633³¹.

È anche da osservare che, nel 1984, la Suprema Corte con una decisione³² che ha dato luogo a vivaci dispute in dottrina e in giurisprudenza e nella quale sono

stati sintetizzati il contenuto e i limiti del

²⁴ V., sul punto, la decisione dell'8 luglio 1986, A/103, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con nota critica di V. ZENOVICH, *Tutela della reputazione e manifestazione del pensiero nella Convenzione europea per i Diritti dell'Uomo. Una sentenza della Corte Europea che farà discutere*.

Detta decisione è pure richiamata, sotto il peculiare profilo dell'*amicus curiae*, da N. TROCKER, *L'amicus curiae nel giudizio davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Riv. dir. civ.*, 1989, I, p. 136 ss.

²⁵ Non è fuori di luogo ricordare, sull'argomento, la disputa sull'utile e sull'onesto tra due teorici della Stoa, Diogene di Babilonia e Antipatro di Tarso, in occasione della quale quest'ultimo faceva proprio richiamo alla solidarietà umana, per la quale ognuno è obbligato a superare il proprio egoismo individualistico per non danneggiare il proprio simile; v. CICERONE, *de Officiis*, libro terzo.

V., per un'analisi delle modalità di protezione normativa dell'interesse della vittima alla luce del principio di solidarietà, S. RODÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, p. 79 ss.

²⁶ Per questi concetti v. F. BATTAGLIA, voce *Libertà (aspetti etici)*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1974, p. 239.

²⁷ Sulla riservatezza nei rapporti interni ed esterni al nucleo familiare, v. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, cit., p. 410 ss.

²⁸ « Il concetto di valore è relativo e consiste nella idoneità di una cosa ad un certo scopo... Il problema del valore consiste nei chiedersi: che vantaggio è derivato all'umanità da ciò? In questo modo se ne misura il valore... »: così R. VON JHERING, *Lo scopo nel diritto*, a cura di M.G. LOSANO, Torino, 1972, p. 71.

²⁹ Vale la pena fare ancora riferimento all'rt. 8 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo. Tale articolo tassativamente prevede (al par. 2), quali uniche eccezioni al diritto che ogni persona ha al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza, i vari modi di ingerenza della pubblica autorità (« ...in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui »).

³⁰ V. già Cass., Sez. Un., 31 gennaio 1959, n. 295, in *Giust. civ.*, 1959, Tomo I, I, p. 858 (con nota di A. SCHERMI, *Considerazioni sulla tutela dell'immagine*), in cui viene, tra l'altro, stabilito che, pur nel caso di persone famose e note, vi è un settore della vita intima che deve essere rispettato, perché l'interesse del pubblico non può ritenersi prevalente quando degeneri in morbosa curiosità. Infatti, quando la riproduzione, l'esposizione e la pubblicazione dell'immagine avvenga per uno scopo che non sia quello legittimo di soddisfare l'esigenza della informazione, nei suoi vari aspetti, cade necessariamente la giustificazione della pubblicazione ed opera il pieno divieto di cui all'art. 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto di autore, in relazione all'art. 10 cod. civ.

³¹ A. DE CUPIS, *In tema di tutela della riservatezza e dell'onore*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 248, nota a Pret. Roma 25 gennaio 1979, cit. a nota 20. L'A. precisa, tra l'altro, che, pur ammesso che la preesistente notorietà di una vicenda, disdicevole per l'onore, valga ad escludere l'offesa della reputazione, che di quello costituisce l'aspetto esterno, è da precisare che deve trattarsi di notorietà diffusa ed attuale, perché, in caso contrario, la rappresentazione della vicenda, colmando le lacune della notorietà o ravvivandola, è offensiva per la reputazione.

³² Cass., 18 ottobre 1984 n. 5259 cit. a nota 12.

« diritto di cronaca »³³, ha avuto modo di stabilire, tra l'altro, che « il diritto di stampa (cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commen-

ti)... è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: utilità sociale dell'informazione; verità... dei fatti esposti, da intendere in senso sostanzialmente "obiettivo"³⁴ (perché la c.d. "verità putativa" sembra ammessa solo quando sia "frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca"); forma "civile" della esposizione dei fatti e della loro valutazione ».

I principi suesposti, però sono ben lunghi — come rileva autorevole dottrina³⁵ — dall'essere pacificamente acquisiti tra i giuristi.

Riguardo al primo punto — utilità sociale dell'informazione — che è quello che ci riguarda più da vicino, dato che, il Pretore di Roma, nell'ordinanza che si annota, lo ha considerato un momento fondamentale, parte della dottrina ha ritenuto che esso rappresenti, più che un limite, la condizione per la esistenza del « diritto di cronaca », ciò da cui discenderebbe una configurazione funzionale³⁶ di tale diritto. E, quindi, l'esercizio di tale diritto sarebbe giustificato dal soddisfacimento dell'interesse della collettività ad essere bene informata³⁷. Su posizioni analoghe sono gli autori che ritengono che l'informazione diffusa dai mezzi di comunicazione di massa rappresenti l'esercizio non di una mera libertà, ma di un vero e proprio « potere »: anche tale posizione è ricollegabile alla concezione « funzionale », perché caratteristica dei tradizionali diritti « funzionali » è quella di avere come contenuto un potere-dovere³⁸.

Questi orientamenti non sono condivisi da gran parte della dottrina costituzionalistica³⁹: tale dottrina considera il diritto di informazione come un vero e proprio « diritto di libertà », « la garanzia del quale deve considerarsi posta prima di tutto e necessariamente nell'interesse individuale »⁴⁰.

Quanto premesso è ulteriore conferma del fatto che la connessione tra esercizio del diritto di cronaca e « utilità sociale » non può essere considerata un dato acquisito e lascia, quindi, aperte le discussioni in proposito⁴¹.

Il Pretore di Roma, tuttavia, conformemente a quanto stabilito dal Supremo Collegio nella sentenza del 1984, cui più sopra si è fatto riferimento, e all'indirizzo giurisprudenziale dominante, fa richiamo al concetto di « utilità socia-

³³ V., pure, Cass., Sez. Un. penali, 30 giugno 1984, n. 14, in *Cass. pen.*, 1984, p. 1640 ss. V. pure Cass. 13 febbraio 1985, n. 1192, *ivi*, 1986, p. 1540 ss.

³⁴ Secondo Cass. penale 1984 n. 14 cit. a nota 27-bis, invece, la verità dei fatti esposti deve essere intesa in modo del tutto e rigorosamente « obiettivo » al punto che si esige dal cronista « la prova della cura da lui posta negli accertamenti espliciti per vincere ogni dubbio ed incertezze prospettabili in ordine alla suddetta verità ».

³⁵ S. FOIS, *Il c.d. Decalogo dei Giornalisti e l'art. 21 della Costituzione*, cit., p. 156.

³⁶ V. anche A. LOJODICE, *Informazione*, cit., p. 483. L'A. precisa che il contenuto della libertà di informare consiste in un comportamento *funzionalizzato* in vista di quell'interesse che l'oggetto della libertà stessa, è in grado di soddisfare.

« L'interesse collegato alla fonte di informazione, in via primaria e diretta » — continua l'A. — « non è quello particolare ad una specifica notizia (variabile da caso a caso e da persona a persona) bensì quello generale, teso all'acquisizione di una conoscenza in genere, da soddisfarsi semplicemente con l'utilizzazione di una o più fonti indipendentemente dalla circostanza se queste diano una determinata notizia oppure no; ne consegue, allora, che il contenuto della libertà non può consistere in altro che in una attività di utilizzazione della fonte ».

³⁷ Per una valutazione comparativa degli interessi contrapposti in base al criterio dell'utilità pubblica, operata dalla disciplina legislativa o rimessa all'interprete, v. P. TRIMARCHI, voce *Illecito (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, p. 98 ss.

³⁸ Ciò è testualmente riferito da S. FOIS, *op. loc. citt.*

³⁹ V. per tutti S. FOIS, *op. loc. citt.*

⁴⁰ Questa impostazione fa leva sul contenuto « personalistico » della nostra Costituzione, che troverebbe una conferma nella « inviolabilità » di quei diritti che sono attribuiti all'uomo (e alle formazioni sociali) dall'art. 2 Cost., senza alcuna menzione dell'interesse dell'ordinamento o della collettività quale elemento idoneo a condizionarli; v. P. BARILE, voce *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enc. dir.*, XXIV, Milano, 1974, p. 428. V. pure P. GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione italiana*, Padova, 1972, p. 55; nonché G. DELITALA, *I limiti giuridici alla libertà di stampa*, in *Iustitia*, 1959, p. 383 ss.

⁴¹ Come sottolinea il FOIS (*op. cit.*, p. 157), alcuni Autori hanno preferito fare riferimento al criterio della « rilevanza sociale della notizia » anziché a quello di « utilità sociale » della stessa, data la stretta connessione tra quest'ultimo principio e la discussa concezione « funzionale » del diritto di cronaca. I due concetti — « rilevanza sociale » e « utilità sociale » —, usati nella prassi spesso indifferentemente, non hanno, invece, gli stessi connotati: mentre il primo si risolve, in definitiva, in una constatazione di fatto, il secondo implica un apprezzamento sulla qualità dell'informazione e, quindi, un giudizio di valore.

le »⁴² (e, indifferentemente, di « rilevante interesse sociale della notizia »), indicando in esso un limite al diritto alla riservatezza e ritenendo necessario operare un bilanciamento⁴³ tra gli opposti valori della riservatezza e della libertà di manifestazione del pensiero, la quale ultima opera come « strumento di formazione delle convinzioni collettive » e « si identifica nella formazione democratica dell'opinione pubblica, sotto il duplice aspetto di ricezione di informazioni e di ricerca delle medesime, per la partecipazione alla vita politica, economica e sociale »⁴⁴.

5. Giustamente, poi, il Pretore si è soffermato sul diritto alla riservatezza del minore, che non deve essere compromesso in alcun modo dalla divulgazione di vicende che lo vedono protagonista, pur se tale divulgazione risponda ad un interesse di carattere sociale. Ai minorenni deve essere, infatti, garantita una vita serena — cosa di cui non sembra, evidentemente, aver preso atto, il padre del minore, nella fattispecie in esame, in quanto ha esposto il proprio figlio alla pubblicità di una trasmissione televisiva, senza valutare le conseguenze di questa iniziativa — lontana dalla « curiosità insistente ed importuna dell'ambiente », per garantire ad essi, appunto, le condizioni ottimali per una corretta « formazione della personalità ».

Non è superfluo ribadire che, fra i diritti di cui i minori sono destinatari, spicca quello al rispetto della propria vita privata⁴⁵, e ciò, proprio in considerazione delle implicazioni che esso ha sullo sviluppo psichico dei minori stessi.

Già la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo prevede, all'art. 12, che nessuno, e quindi anche il minore, possa essere sottoposto ad interferenze arbitrarie con la propria vita privata, con la corrispondenza, né subire attacchi al proprio onore e alla propria reputazione.

Sebbene tali concetti sembrano scontati, la coscienza sociale, a volte, purtroppo, non sente come dovuto anche al bambino o all'adolescente il rispetto dei diritti civili e politici⁴⁶, è il caso, invece, di soffermarsi sul momento della funzione tutelativa e protettiva di questo soggetto *in itinere*, nei confronti del quale, come momento saliente, si pone la fun-

zione di promozione di una corretta evoluzione della psiche e della individualità da soggetto minorenni a soggetto maturo; futuro, attivo membro della collettività.

Opportunamente il Pretore ha sottolineato la diversa connotazione che il diritto alla « privacy » del minore assume rispetto a quella dell'adulto. Mentre, infatti, per l'adulto tale diritto è « presidio di serenità e tranquillità », per il minore ha implicazioni maggiori, e ciò perché egli è lontano da una pienezza di possibilità intellettive, volitive, operative e, quindi, può essere, più facilmente di un soggetto adulto, preda delle insidie del mondo circostante, le quali possono essere cagionate anche tramite le pulsioni non controllate, né selezionate che, dall'esterno, aggrediscono la sua sfera privata.

Tutto ciò considerato, il Pretore, modificando il decreto emesso precedentemente, col quale aveva vietato la messa in onda della trasmissione televisiva realizzata dalla RAI (riguardante, nel contesto programmatico proposto da quest'ultima, la trattazione della vicenda personale e giudiziaria delle parti in lite e del loro figlio minore), ha autorizzato detta trasmissione, in vista — come abbiamo già precisato — della « rilevanza sociale » della vicenda in essa illustrata.

⁴² Il Pretore sottolinea, tra l'altro, che « il modo di informare dando faccia e voce alla "gente comune", oltre a suscitare interesse diffuso intorno a grandi temi socialmente rilevanti, pone l'informazione al servizio dei privati (come è avvenuto per l'appello dei genitori di Marco Fiora ai sequestratori del ragazzo o per l'appello dei familiari alla maestra e all'allieva liguri fuggite insieme, e in altri casi ancora) ». Questa osservazione, a nostro avviso, è degna di nota, in quanto dà concretezza al concetto di « utilità sociale della notizia », riconducendolo anche al soddisfacimento di un interesse privato.

⁴³ V. nota 21. V., inoltre, C. SALVI, *Il danno extracontrattuale*, Napoli, 1985, p. 170.

⁴⁴ V. A. ALBAMONTE, *Il diritto di critica e di cronaca, quale causa di giustificazione dei delitti contro l'onore, in rapporto al diritto all'informazione*, nota a Cass. 6 aprile 1977, n. 1322 e Cass. 24 aprile 1978, n. 1323, in *Cass. pen.*, 1978, p. 1305 ss.

⁴⁵ V. L. FORLATI, *op. cit.*, *passim*.

⁴⁶ E non è superfluo sottolineare che non si tratta di semplici *principles* ma di *rights*, v., in argomento, R. DWORIN, in *Taking Rights Seriously* (Trad., it. Bologna, 1982).

Ha imposto, però, alla RAI di adottare quelle « tecniche giornalistiche » che consentano di preservare « l'anonimato dei soggetti » e la « oggettiva non riconoscibilità della vicenda personale della ricorrente e del figlio minore ».

È stata conferita in tal modo, opportuna rilevanza, oltre che alla sfera di intimità del minore, anche a quella della ricorrente, dal momento che quest'ultima non è un personaggio pubblico⁴⁷, né ha prestato il proprio consenso allo svolgimento del dibattito televisivo e dato che inoltre, ha un interesse ancor maggiore al riserbo rigoroso della vicenda che la riguarda, in quanto è in corso presso la Corte di Bologna l'appello da lei stessa interposto avverso la sentenza di separazione con la quale era stato stabilito l'affidamento del figlio minore al padre. (La Corte bolognese ha disposto, in accoglimento della istanza della ricorrente, una nuova consulenza sull'affidamento del minore, volta ad accertare il genitore più idoneo ad essere destinatario dell'affidamento del figlio).

Ora, « pur essendo fuori dubbio l'indifferenza del dibattito pubblico sulla integrità del mezzo di prova (la consulenza di cui sopra si è detto) in corso presso la Corte bolognese », sicuramente, in tale contesto, un pubblico dibattito è da considerare quantomeno inopportuno.

A conclusione di queste osservazioni e, concordemente all'avviso del Pretore, riteniamo che, pur non essendo la ricorrente il genitore affidatario del minore, ella sia ugualmente legittimata ad agire (oltre che a tutela della propria, anche) a tutela della riservatezza del figlio. Si osserva, infatti, che l'art. 155 cod. civ. dopo aver stabilito che « Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi... », recita « Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro

istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse »: da questa disposizione discende che il coniuge non affidatario ha sempre il diritto — e si tratta di un diritto — funzione (*munus*) — di rivolgersi al giudice in casi come quello esaminato, in cui l'altro coniuge assuma delle decisioni che possano incidere sulla « serenità di vita » e, conseguentemente, sull'« armonico sviluppo intellettuale » del minore.

GIUSEPPINA LEO

⁴⁷ V. gli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché l'art. 10 cod. civ.